

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

Roma 21 febbraio 2019

Fondazione Doppia Difesa Onlus
Avv. Claudia Sorrenti, penalista
Dott.ssa Grazia Stocchino, psicologa

Disegno di Legge n. 1455

Brevi osservazioni a cura dell'Avv. Sorrenti

Si ritengono pienamente condivisibili ed auspicabili gli interventi al codice di procedura penale previsti dagli art. 1 - 2 e 3.

In particolare:

Art. 1 (Obbligo di riferire la notizia di reato) :

Prevede la modifica dell'art. 347, comma 3, c.p.p. con l'introduzione dell'obbligo per la polizia giudiziaria di COMUNICARE IMMEDIATAMENTE al PM la notizia di reato relativa ai reati di maltrattamenti, violenza sessuale, anche nelle ipotesi aggravate di cui al successivo art 609 ter, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Si ritiene risponda adeguatamente ad una esigenza di tempestività e di diligenza ragionevole da parte dell'autorità, ma soprattutto permetta di dare una risposta concreta alla richiesta di aiuto e protezione della vittima .

Al pari si ritiene realizzi tali risultati l'ulteriore previsione di modifica dell'art. 362 c.p.p. , riportata nell'art. 2 del Disegno di Legge , laddove si prevede che il PM proceda nel termine di tre giorni ad assumere a sommarie informazioni la persona offesa o chi ha presentato denuncia o istanza.

Opportuna appare anche la modifica all'art. 370 c.p.p. , ovvero la priorità di evasione deleghe da parte della PG, previste dall'art. 3 del disegno di legge.

Sentenza Corte Edu sul caso Talpis e censure mosse:

- ha evidenziato come *“il ritardo delle autorità procedenti nel compiere gli atti di indagine ha privato la ricorrente della protezione immediata che la situazione richiedeva”*.

- ha rilevato come non siano state minimamente tenute in considerazione le situazioni di precarietà e di particolare vulnerabilità - morale , fisica e materiale , nella quale si trovava la vittima , con la conseguenza che non le è stata data una protezione adeguata.

- ha ritenuto che l'errore delle autorità italiane sia stato proprio quello di non compiere alcuna valutazione di tali rischi nonostante il ripetersi di episodi successivi di violenza all'interno del nucleo familiare. Tale rischio, infatti, deve essere necessariamente valutato tenendo in debito conto il contesto particolare della violenza domestica

Direttiva Europea 2012/29:

- art. 10 (*Diritto di essere sentiti*): «Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova [...]»;
- art. 20 (*Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali*): «<lett.a) l'audizione della vittima si svolga **senza indebito ritardo** dopo la presentazione della denuncia>>».

La **comunicazione immediata** (anche in forma orale) permetterebbe al PM di poter delegare alla polizia giudiziaria, sin da subito, le necessarie attività di indagine da svolgere al fine dell'accertamento del fatto; atti ed attività che permetterebbero, in tempi brevi, di valutare la richiesta di una misura cautelare a tutela e protezione della vittima del reato, nonché di ricercare ed assicurare le prove del fatto di reato.

L'**audizione della p.o.** direttamente da parte del PM e dunque - non come attività delegata, dalla Procura alla PG, stante la maggiore sensibilità ed esperienza del magistrato, permetterà una reale e piena valutazione delle caratteristiche personali delle vittime, il contesto, la natura e le circostanze del fatto di reato.

Una approfondita conoscenza della vicenda da parte del Pubblico Ministero, il quale dirige e coordina le indagini, consentirà di valutare la reale situazione di gravità dei fatti e di pericolo in cui versa la vittima.

Obiettivo che l'ordinamento deve prefissarsi è di tutela reale delle vittime.

Sullo stesso punto, si ritiene che la mera dizione "con urgenza", prevista dal disegno di legge n. 1403, potrebbe risultare non sufficiente a raggiungere lo scopo di tutela della vittima che tale previsione si pone. Rendendosi necessario stabilire un termine preciso.

L'esperienza maturata nell'ambito dell'attività di legale della Fondazione Doppia Difesa, mi permette di riportare alcuni dati che possono meglio fare comprendere l'assoluta necessità dell'adozione delle modifiche indicate dal disegno di legge n. 1455 e dalle altre proposte in linea con lo stesso.

Oltre il 70% delle denunce-querela di cui prendo visione si caratterizza per la sommarietà dei fatti riportati. Nei casi di denuncia per maltrattamenti, poi, è frequente rilevare come venga riportata, in maniera abbastanza descrittiva, solo l'ultima aggressione - che di fatto porta la vittima a rivolgersi alle forze dell'ordine - facendosi

solo qualche breve cenno alla circostanza che “non era la prima volta” . Questione che apre solitamente molteplici eccezioni nella fase processuale e dibattimentale.

Ulteriore dato da rilevare, riguarda la tipologia di maltrattamenti riportata e menzionata nella querela che è sempre e soltanto quella fisica. Molto raro che venga riportato o posto l'accento su altre forme di violenza , quale quella psicologica , fatta di condotte umilianti, vessatorie e denigratorie, ovvero ancora quella economica che porta molte donne a non denunciare.

L'ascolto della p.o. da parte del P.M., specializzato in tali materie, certamente può fare emergere fatti e circostanze che la vittima non è stata in grado di riferire al momento della presentazione della denuncia. Non dimentichiamo di immaginare lo stato psicologico e fisico di una vittima di maltrattamenti o violenza sessuale o lesioni aggravate.

Brevi osservazioni a cura della Dott.ssa Stocchino

Presentare querela sappiamo essere un evento complesso, un'azione, spesso tanto necessaria quanto sconvolgente per l'esistenza delle persone. Pensiamo a una donna che da tempo subisca violenza, che è stata e si è progressivamente devitalizzata, privata della dignità, integrità fisica e psicologica, ridotta a oggetto, a essere inferiore, che si sia abituata al circolo vizioso subire- nascondere/perdonare e ancora subire. L'abitudine non le permette più di considerarsi abile, adatta, degna di accedere a una modalità diversa di relazione, una relazione evoluta, nella quale la violenza non sia lo strumento per sedare i conflitti. Aggiungiamo che sovente i sentimenti di vergogna e/o di colpa non facilitano a queste donne il parlare di ciò che vivono, con la rete familiare e amicale. Nel mio lavoro in fondazione è frequente che osservi che il permanere, da parte di queste donne, in simili relazioni, altamente disfunzionali e pericolose per la loro salute psichica e fisica, sia sostenuto dalla convinzione che la colpa sia la loro, che vengano maltrattate e brutalizzate perché sono loro a provocare le reazioni violente dei loro partner.

Per quelle donne che ci chiedono aiuto, che vorrebbero mettere fine a tali relazioni disfunzionali ma sono spaventate, confuse, annichilite e non sono quindi pronte a denunciare, il lavoro psicologico interviene a sostenere, aiutare nella riflessione e nella mobilitazione delle risorse psicologiche, che non si pensa di avere, affinché siano invece percepite e utilizzate. Aiutiamo ad affrontare l'incertezza e ad aprire l'accesso a un'azione nuova, il denunciare appunto, che inevitabilmente porterà alla faticosa messa in discussione di un equilibrio che, seppure disfunzionale, ha rappresentato fino a quel momento l'unico che si sia potuto mantenere.

Nella mia esperienza clinica, nella fondazione, mi viene riferito con una certa regolarità il vissuto emotivo che, una volta presentata la denuncia, il contesto giudiziario sia distante, indifferente, non sensibile, vissuto come non accogliente delle componenti emotive presenti nella richiesta di aiuto, non di supporto quindi alla loro scelta difficile e coraggiosa.

La percezione è dunque di una frattura, un divario tra un iniziale intervento, attento anche sul piano emozionale e la successiva, freddezza e distanza che entrano in gioco dal momento in cui la denuncia viene depositata.

Ritengo dunque che sarebbe un segnale forte di presenza, adeguato alle circostanze se fosse realizzato ciò che è proposto nel disegno di legge n. 1455, presentato dal governo, nel quale si dice che il pubblico ministero dovrà sentire la vittima del reato entro 3 giorni dall'iscrizione del procedimento.

Ciò favorirebbe che fosse garantita un'attenzione profonda per la vittima / oggi invece non percepita durante la fase delle indagini. Le donne spesso dichiarano di sentirsi abbandonate dopo che denunciano e, dal punto di vista psicologico, la fase critica è proprio rappresentata da questo intervallo di tempo perché è qui che viene percepita una frattura nella presa in carico.

Disegno di Legge n. 1457

Brevi osservazioni a cura della Dott.ssa Stocchino

Trattamento degli uomini violenti in un'ottica di contenimento delle recidive.

Non posso che accogliere favorevolmente questa proposta con una sola perplessità sull'effettiva assunzione di una piena committenza da parte del destinatario del trattamento.

Committenza necessaria affinché il lavoro psicologico sia produttivo di cambiamento laddove invece l'obbligatorietà o la promessa di un vantaggio in cambio (ottenimento di un beneficio) potrebbero facilmente sabotare l'intervento psicologico.

Disegno di Legge n. 1003

Brevi osservazioni a cura dell'Avv. Sorrenti

Modifiche introdotte con l'art. 2 : pienamente condivisibile l'estensione della previsione di cui al comma 6 dell'art. 282 bis c.p.p. anche per i reati di maltrattamenti e atti persecutori sia in ordine alla possibilità di applicare la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti sia in ordine alla possibilità di disporre modalità di controllo con il cd braccialetto elettronico (o cavigliera).

In ordine agli artt. 4 - 5 e 8 si valuta come opportuna la previsione di effettuare le comunicazioni, oltre che alla p.o. direttamente, anche al difensore nominato.

Condivisibili le comunicazioni previste dall'art. 1 relative alla modifica dell'art. 90 ter c.p.p. . Si ritiene, altresì, opportuna la modifica introdotta al medesimo articolo dalla proposta di legge n. 1457 in ordine alla soppressione della dizione "che ne faccia

richiesta” , evidenziando come si tratta di richieste che presuppongono nella p.o. delle conoscenze tecniche che difficilmente ha.

In ordine agli 7 e 8 valgono le considerazioni già espresse riguardo al disegno di legge di iniziativa governativa.

Disegno di Legge n. 1403

Rilievi a cura dell'Avv. Sorrenti

In ordine alle previsioni di aumenti della pena massima edittale : condivisibili in quanto vengono in tal modo aumentati i termini di custodia cautelare , così permettendo un termine più congruo per lo svolgimento delle indagini.

Si fa notare che la prassi giudiziaria manifesta una tendenza ad applicare il minimo della pena più che il massimo e laddove si pensi alla riduzione prevista in caso di scelta dell'imputato di procedere nelle forme di riti alternativi, il risultato è una pena irrogata in concreto forse non proporzionata alla gravità del fatto .

Pertanto, sarebbe forse opportuno valutare un aumento anche dei minimi di pena previsti.

Rispetto all'introduzione del delitto di molestie sessuali si condividono le osservazioni espresse dal PM Dott.ssa Pantani nell'evidenziare la necessità di apportare delle maggiori specificazioni, dal momento che introduce una fattispecie sia di “dolo specifico” (con lo scopo di violare) che di “evento” (effetto di violare).

La dizione, poi, “di comportamenti di qualunque natura “ - anche se afferenti la sfera sessuale appare troppo generica con il rischio all'atto pratico di una interpretazione eccessivamente estensiva ovvero al contrario restrittiva delle condotte configuranti il reato.

Auspicabile l'introduzione dell'arresto differito nelle 48 ore dall'accertata flagranza del reato.



Opazio Scuderi